

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO (sliding cap 53^ emissione)

**ARTICOLO 1 - Importo e titoli**

Il prestito obbligazionario "BCC di Signa 2004/2009 TV 53^ emissione", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito è di un importo di EURO 2.000.000,= duemilioni.

Il taglio minimo di sottoscrizione è pari a 10.000 EURO sono consentiti tagli di emissione più elevati per importi comunque multipli di 1.000 EURO.

Il prestito è dematerializzato e custodito presso la società di gestione accentrata Monte Titoli spa; non si procederà di conseguenza alla stampa dei certificati. Esso è rappresentato da obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, munite di cedole di interesse semestrale.

**ARTICOLO 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di 1.000 Euro per ogni obbligazione, oltre al rateo eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione.

La sottoscrizione si chiude trascorsi 90 giorni dalla data di godimento del prestito.

**ARTICOLO 3 - Durata**

La durata del prestito è di 5 anni e pertanto sarà integralmente rimborsato in data 02.02.2009.

L'emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente l'intero prestito, trascorsi almeno 18 mesi dalla data di emissione.

La facoltà di rimborso anticipato potrà essere esercitata a condizione che l'EURIBOR a tre mesi sia aumentato di almeno 2 punti percentuali rispetto alla media mensile di tale parametro rilevata nel mese in cui ha inizio il godimento del prestito.

L'eventuale rimborso anticipato avverrà alla pari e senza deduzioni di spese; le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso anticipato.

Il rimborso ordinario avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione il 02.02.2009.

**ARTICOLO 4 - Interessi**

Il prestito ha godimento 02.02.2004.

Gli interessi, calcolati secondo la convenzione ACT/ACT, saranno pagati in rate semestrali posticipate.

Il tasso d'interesse della prima cedola, pagabile il 02.08.2004, è fissato nella misura del 2,50% lordo su base annua. Il valore delle cedole successive alla prima sarà determinato sulla base del tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi, arrotondato allo 0,05 più vicino, rilevato sul quotidiano economico "il sole 24 ore" il quarto giorno lavorativo antecedente la data di godimento di ogni cedola, calcolato secondo la formula seguente;

$$2 \sqrt{1 + (\text{EURIBOR } 6m + 0,20)} - 1$$

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 febbraio 2005 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 2,70%

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 agosto 2005 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 3,00%

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 febbraio 2006 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 3,00%

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 agosto 2006 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 4,00%

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 febbraio 2007 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 4,00%

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 agosto 2007 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 4,50%

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 febbraio 2008 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 4,50%

La cedola lorda calcolata su base annua pagabile il 2 agosto 2008 non potrà essere inferiore al 2,50% e non superiore al 5,00%

Qualora il giorno di scadenza della cedola non sia lavorativo verrà considerato il primo giorno lavorativo successivo utile. Se al momento della determinazione del parametro questo non fosse per qualsiasi motivo disponibile, si farà riferimento all'ultimo valore conosciuto.

**ARTICOLO 5 - Garanzie**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca. Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti da Fondi di tutela dei depositanti del Credito Cooperativo.

**ARTICOLO 6 - Regime fiscale e servizio del prestito**

I redditi da capitale derivanti dal possesso delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D.Lgs.239/1996.

Eventuali redditi diversi sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal D.Lgs.461/1997.

Le imposte e tasse presenti e future che dovessero colpire le obbligazioni e/o i relativi interessi sono a carico del legittimato.

Il pagamento delle cedole scadute e il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della banca.

**ARTICOLO 7 - Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

**ARTICOLO 8 - Varie**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per qualsiasi controversia connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il foro di Firenze.